



**Comune di Villa Carcina**  
**Provincia di Brescia**  
**SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Via XX settembre, 2  
25069 – Villa Carcina (BS)  
C.F. 00351640172 – P. IVA 00556800985  
Ufficio: [030/8984318](tel:0308984318) – [030/8984357](tel:0308984357)  
Fax: [030/8984330](tel:0308984330)  
PEC: [comunevillacarcina@legal.intred.it](mailto:comunevillacarcina@legal.intred.it)

Villa Carcina, 13 maggio 2020

COMUNE DI  
VILLA CARCINA (Bs)  
VIA XX SETTEMBRE 2

Ordinanza n. 32/2020

**OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA SARS-COV-2 APERTURA IN VIA SPERIMENTALE DEI MERCATI, PER I SOLI GENERI ALIMENTARI**

**IL SINDACO**

RICHIAMATA la comunicazione sindacale di sospensione del mercato PROT. 4549 del 11 marzo 2020;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

VISTO l'art. 38 della Legge 833/1978 in riferimento al Sindaco quale autorità sanitaria locale;

VISTO il D. Lgs. 1/2018 in materia di protezione civile;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
- n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- 10 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO che al di fuori degli esercizi commerciali di generi alimentari vi sono spesso lunghe code;

VISTO l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020;

CONSIDERATO che nella stessa è indicato "omissis... che la riapertura, se del caso parziale in base a quanto deciderà il singolo comune, dei mercati scoperti, limitatamente al settore alimentare, possa attenuare l'attuale consistente afflusso negli esercizi commerciali al dettaglio di prodotti alimentari su area privata, riducendo conseguentemente gli affollamenti e le code agli ingressi degli stessi e così attenuando i rischi di contagio";

CONSIDERATO che il DPCM 10 aprile 2020, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett. z) stabilisce tra l'altro, che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

VISTA altresì l'ordinanza di Regione Lombardia 539 del 3 maggio 2020;

RICHIAMATA la propria ordinanza 31/2020, e considerato che sono ancora in vigore disposizioni finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

## **ORDINA**

### Art. 1 Svolgimento del Mercato

L'esecuzione del mercato, di Villa in Via Repubblica, da svolgersi nella giornata di lunedì 18 maggio 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.00,

L'esecuzione del mercato, di Carcina in Via Italia, da svolgersi nella giornata di martedì 19 maggio 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.00,

L'esecuzione del mercato, di Cailina in Via Veneto, da svolgersi nella giornata di mercoledì 20 maggio 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.00,

secondo le seguenti disposizioni:

a) L'area individuata per il mercato di Villa è quella in Via Repubblica, appositamente delimitata dalle transenne e dal nastro lungo l'asse stradale. L'accesso all'area è appositamente segnalato e corrisponde al varco posto nella parte nord di Via Repubblica, vedi mappa, differenziato dal varco di uscita che invece è posto nella parte sud all'altezza di Via Verdi in modo da creare un percorso lineare per gli avventori consentendo visibilità ad ogni bancarella con una svolta a "U" verso la parte finale verso l'uscita in sicurezza.

b) L'area individuata per il mercato di Carcina è quella in Via Italia, appositamente delimitata dalle transenne. L'accesso all'area è appositamente segnalato e corrisponde all'ingresso dell'area parcheggio/mercato vedi mappa, differenziato dal varco di uscita che invece è posto alla fine del percorso a "U" all'interno dell'area verso l'uscita in sicurezza.

c) ) L'area individuata per il mercato di Cailina è quella in Via Veneto, appositamente delimitata dalle transenne. L'accesso all'area è nel varco a nord appositamente segnalato e corrisponde all'ingresso dell'area parcheggio vedi mappa, differenziato dal varco di uscita che invece è posto a sud alla fine del percorso lineare per accedere alle bancarelle verso l'uscita in sicurezza.

d) All'interno delle aree dedicate saranno poste le bancarelle degli ambulanti, come da mappe allegate, e con un massimo di 2 (due) operatori per ogni attività;

e) All'interno dell'area potranno entrare un numero massimo di persone non superiore al doppio dei posteggi presenti;

f) Prima dell'accesso, il personale preposto dall'amministrazione, verificherà per ogni soggetto, compresi gli ambulanti, la temperatura corporea e qualora fosse pari o superiore a 37,5° lo stesso non potrà accedere, verrà invitato a rientrare nella propria abitazione e contattare il medico curante;

g) Sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, è obbligatorio il distanziamento interpersonale di almeno un metro, l'uso della mascherina o di una protezione per le vie respiratorie e, vige il divieto di assembramenti;

h) Gli operatori del mercato dovranno obbligatoriamente mettere a disposizione della clientela idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti "usa e getta";

### Art. 2 Covid Manager

Di dare atto che il Covid Manager, ai sensi dell'ordinanza regionale n. 532 del 24.04.2020, è individuato nell'ambito dell'Area di Polizia Locale, o di un suo delegato, che avrà il compito di coordinare sul posto il personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di sicurezza e distanziamento interpersonale;

### Art. 3 Disposizioni finali e sanzionatorie

h) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti per i mercati di lunedì 18 maggio 2020, martedì 19, mercoledì 20 in via sperimentale;

i) La Polizia Locale e le altre FF.OO. sono incaricate della vigilanza della presente;

j) Il mancato rispetto delle misure sopra previste è punito con l'art. 4 del D.L. 19/2020;

k) Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "Delibere – Ordinanze", e trasmesso alla Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Villa Carcina.

l) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gironi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia come indicato dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i., ovvero, in alternativa, è ammesso entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Sindaco  
Dott. Morris Cadei

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Morris Cadei', with a long horizontal flourish extending to the right.

